

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 1/626/2012

OGGETTO: COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE - NONA VARIANTE PARZIALE AL
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Nona Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Rivarolo Canavese con deliberazione C.C. n. 56 del 29 novembre 2011, trasmesso alla Provincia in data 30/11/2011 (pervenuto il 02/12/2011), ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. 149/2011*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 56 del 29 novembre 2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Nona Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, “... *trae impulso sia da una cospicua quantità di istanze e proposte dalla cittadinanza, sia dagli ulteriori riscontri dell'esperienza applicativa del Piano stesso* ...” e destinate, prioritariamente, alla riqualificazione urbana ed al reperimento di ulteriori aree a servizi, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

Modifica 1: Ambito compreso tra via San Francesco e via Cesare Battisti;

Modifica 2: Trasferimenti di capacità edificatoria residenziale;

Modifica 3: Insediamento centrale storico;

Modifica 4: Ambito di rigenerazione urbana a ovest di Corso Indipendenza;

Modifica 5: Aree agricole;

Modifica 6: Adeguamenti cartografici;

Modifica 7: Modifiche alla Norme di Attuazione;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77; le condizioni di rischio idrogeologico e la compatibilità degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica. La Variante riporta altresì le motivazioni dell'esclusione dell'assoggettamento al processo di Valutazione Ambientale Strategica, espresse dall'Organo Tecnico Comunale previo

espletamento dell'iter di consultazione degli Enti competenti in materia ambientale ai sensi della vigente normativa;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Nona Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Rivarolo Canavese con deliberazione C.C. n. 56 del 29 novembre 2011, le seguenti osservazioni:
 - a) la modifica 5a, relativa alla realizzazione di un impianto che integra una centrale per la produzione di energia da fonti rinnovabili a biomassa, non risulta oggetto della fase di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, antecedente la predisposizione della Variante; tale intervento potrebbe ricadere tra quelli che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di conseguenza, da assoggettare a V.A.S.. Si suggerisce all'Amministrazione Comunale di verificare quanto sopra riportato ai sensi della vigente normativa in materia, onde non incorrere in casi di annullabilità degli atti, conseguenti a tale modifica;
 - b) con riferimento alla modifica 5c, pur prendendo atto di quanto contenuto in proposito nella *Relazione Illustrativa* e della difficoltà interpretativa intervenuta a seguito del pronunciamento del T.A.R. Piemonte e delle conseguenti ricadute sull'applicabilità della norma relativa alle aree agricole - *cfr: art. 5.3 lett. b) e c)* - così modificata, si suggerisce di verificare se la Variante (ai sensi del settimo comma, art. 17, L.R. 56/77) possa, a livello giuridico, consentire il superamento del pronunciamento del citato Tribunale;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Rivarolo Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 12 gennaio 2012

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)